

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2188**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOGLIAZZA, MAGNANI, BALTARO, MARABINI, MEZZA MARIA VITTORIA, GOMEZ, MARANGONI SPARTACO, MICELI, BIANCO, MONTANARI, GRIFONE, MAGNO, CAVAZZINI, RICCA, AMENDOLA PIETRO, GORRERI, DI PAOLANTONIO, CORBI, CREMASCHI, CAVALLARI VINCENZO, SACCHETTI, SCARPA*Annunziata il 17 aprile 1956***Norme per la concessione del sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione ai lavoratori agricoli disoccupati**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 32, comma 7°), della legge 29 aprile 1949, n. 264, stabilisce che l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è esteso « ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, e cioè ai salariati fissi, ai braccianti anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio o siano retribuiti con compartecipazione sui prodotti ».

Poiché l'articolo 2 del decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, convertito in legge, prescrive che il requisito di contribuzione necessario per conseguire la indennità di disoccupazione « si considera raggiunto quando nel biennio precedente la fine dell'anno agrario per il quale è presentata la domanda, il lavoratore risulti iscritto almeno per 180 giornate negli elenchi nominativi valevoli per il biennio stesso », gran parte dei lavoratori agricoli ed i più indigenti in particolare — mondine, stagionali, ecc. — che non raggiungono l'occupazione media di 100 giornate nel biennio, rimangono esclusi da ogni beneficio.

D'altra parte le norme che regolano la formazione degli elenchi nominativi stabiliscono che il requisito di 180 contributi giornalieri può essere raggiunto soltanto mediante la iscrizione negli elenchi per un numero di giornate non inferiore alle 101 per ogni anno.

La maggioranza della Camera si rese conto dell'assurdità di questa discriminazione e il 21 marzo 1956 approvò un ordine del giorno col quale si invitava il Governo a modificare il regolamento in modo da estendere la indennità ordinaria di disoccupazione a tutti i lavoratori agricoli — uomini e donne — iscritti negli elenchi anagrafici con qualsiasi qualifica.

Nella stessa seduta la Camera approvò pure uno specifico ordine del giorno col quale si riconobbe il diritto al sussidio straordinario di disoccupazione a favore di quei braccianti che attualmente sono esclusi dal sussidio ordinario.

Con la presente proposta di legge si vuole tradurre in norme vincolanti quegli inviti rivolti al Governo ed approvati dalla Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i lavoratori agricoli il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto a partire dall'anno agrario 1954-55 o 1955-56 a seconda che si tratti di località ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare.

È fissato alla data di due mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* il termine per la presentazione della domanda di indennità per l'anno agrario indicato nel comma precedente

ART. 2.

Nei primi due anni agrari, a decorrere da quello indicato nell'articolo precedente, il requisito di contribuzione previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, si considera raggiunto quando nel biennio precedente la fine dell'anno agrario per il quale è presentata la domanda, il lavoratore risulti iscritto per almeno 102 giornate negli elenchi nominativi valevoli per il biennio stesso

ART. 3.

I lavoratori agricoli, uomini e donne, iscritti negli elenchi anagrafici ordinari e speciali esclusi dal diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, hanno diritto ad un sussidio straordinario di disoccupazione per un importo giornaliero pari a quello dell'indennità ordinaria e per la durata di 90 giorni.

ART. 4.

L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2°), della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera a) dello stesso articolo, decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 1324.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.